



SCHEMA DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

Procedura per l'affidamento di un appalto pre-commerciale relativo ai servizi di
“Ricerca e Sviluppo di una soluzione innovativa per il miglioramento della
capacità di diagnosi e stadiazione ecografica del cancro del retto””.

CIG: 8479530983

CUP: G28D20000140006





Sommario

Articolo 1-	Norme regolatrici	5
Articolo 2-	Definizioni	5
Articolo 3-	Informazioni Relative al procedimento.....	6
Articolo 4-	Oggetto.....	7
Articolo 5-	Durata del Contratto	8
Articolo 6-	Corrispettivo e tempi di erogazione.....	8
Articolo 7-	Fatturazione e pagamenti	10
Articolo 8-	Modalità di esecuzione delle prestazioni.....	14
Articolo 9-	Obbligazioni del Fornitore.....	14
Articolo 10-	Patto di integrità	17
Articolo 11 -	Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e responsabilità sociale	18
Articolo 12-	Penali.....	20
Articolo 13-	Cauzione definitiva.....	21
Articolo 14-	Risoluzione	22
Articolo 15-	Recesso.....	24
Articolo 16 -	Responsabilità civile e polizza assicurativa	24
Articolo 17 -	Subappalto	25
Articolo 18-	Divieto di cessione del Contratto	26
Articolo 19-	Brevetti industriali e diritti d'autore di terzi	26
Articolo 20 -	Diritti di Proprietà Intellettuale.....	27
Articolo 21-	Riservatezza.....	28
Articolo 22-	Responsabile delle Attività.....	29
Articolo 23-	Foro competente.....	30
Articolo 24-	Trattamento dei dati, consenso al trattamento	30
Articolo 25 -	Oneri fiscali e spese contrattuali.....	30
Articolo 26 -	Clausola finale	31



SCHEMA DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI UN APPALTO PRE-COMMERCIALE RELATIVO AI SERVIZI DI “RICERCA E SVILUPPO DI UNA SOLUZIONE INNOVATIVA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITÀ DI DIAGNOSI E STADIAZIONE ECOGRAFICA DEL CANCRO DEL RETTO”

TRA

L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, con sede legale in Cagliari, e domiciliata ai fini del presente atto in Via Ospedale n. 54, C.F. e P. IVA 03108560925, in persona del legale rappresentante, dott. Giorgio Sorrentino, giusti poteri allo stesso conferiti con Deliberazione del Direttore Generale n. 728 del 26/09/2016 (di seguito nominata “Stazione Appaltante”, oppure per brevità, anche solo “A.O.U.”)

E

_____, con sede legale in _____, via _____, capitale sociale__ (____), (eventuale) iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ e legale rappresentante _____, (eventuale) giusti poteri allo stesso conferiti con _____ (di seguito nominata, per brevità, anche solo “Fornitore”)

OPPURE

_____, sede legale in _____, via _____, (eventuale) iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, dott. _____, repertorio n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche solo “Fornitore”)



L'A.O.U. e il *Fornitore* congiuntamente sono nominati "Parti" o individualmente "Parte".

PREMESSO CHE

- L'A.O.U. di Cagliari opera in qualità di stazione appaltante in esecuzione del Disciplinare di gara sottoscritto in data 15.06.2020 e successivamente trasmesso a Sardegna Ricerche per l'espletamento della procedura di appalto pre-commerciale relativa ai servizi di R&S finalizzati alla realizzazione di una "soluzione innovativa di applicazione di intelligenza artificiale per il miglioramento della capacità di diagnosi e stadiazione ecografica del cancro del retto, di seguito "Soluzione Innovativa" indetta con avviso di pubblicazione pubblicato sulla G.U.U.E. in data _____ la predetta procedura come da lex specialis pubblicata *ut supra* è suddivisa in tre fasi: 1) Sviluppo concettuale della soluzione, progettazione tecnica e studio di fattibilità, 2) Prototipazione e validazione in laboratorio 3) Sperimentazione in un contesto operativo reale;
 - a) il *Fornitore* è risultato aggiudicatario della fase I (uno) della procedura, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire quanto oggetto del presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini di seguito stabilite;
 - b) il *Fornitore* dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dai relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
 - c) il *Fornitore* ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente documento, ne forma parte integrante e sostanziale.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



Articolo 1- Norme regolatrici

1. L'esecuzione dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro è regolata in via gradata: (i) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il *Fornitore* relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell' Accordo Quadro; (ii) dalle previsioni di legge previste dal Decreto Legislativo 50/2016, (iii) dalle norme in materia di Contabilità della *Stazione Appaltante*; (iv) dalle norme della *lex specialis* di gara nelle parti applicabili; (v) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole dell'Accordo Quadro sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente.
3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nell'Accordo Quadro e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro, la *Stazione Appaltante* da un lato e il *Fornitore* dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Articolo 2- Definizioni

Nell'ambito del presente Accordo Quadro si intende per:

- a) *Accordo Quadro*: il presente Accordo Quadro compresi tutti i suoi allegati, anche se non materialmente inseriti;
- b) *Contratto/i Applicativo/i di Fase* o anche solo *Contratto Applicativo*: contratto specifico tra il/i Fornitore/i e la Stazione Appaltante, da stipularsi a seguito dell'aggiudicazione della Fase I, nonché a seguito dell'aggiudicazione della Fase II e della Fase III, che regola lo sviluppo della relativa fase (si veda il Contratto Applicativo di Fase I allegato al presente Accordo Quadro);
- c) *Giorni solari*: i giorni della settimana, inclusi sabato, domenica, e festività nazionali e locali;



- d) *Importo contrattuale o Corrispettivo*: l'importo di aggiudicazione relativo, rispettivamente, a ciascuna fase della procedura;
- e) *Fase I*: Fase relativa allo sviluppo concettuale, progettazione della Soluzione Innovativa ed alla valutazione analitica di fattibilità;
- f) *Fase II*: Fase relativa alle attività di sviluppo e validazione del prototipo relativamente alla Soluzione Innovativa progettata in Fase I;
- g) *Fase III*: Fase relativa alle attività di sperimentazione sul campo del prototipo oggetto di Fase II;
- h) *Soluzione Innovativa*: l'output atteso dalle attività di R&S oggetto della procedura di appalto pre-commerciale di cui in premessa, ovvero una **“soluzione innovativa per il miglioramento della capacità di diagnosi e stadiazione ecografica del cancro del retto”**;
- i) *Progetto*: Attività di R&S finalizzate alla realizzazione della “Soluzione Innovativa”.
- j) *Deliverables*: Documentazione richiesta agli aggiudicatari di ciascuna fase della procedura attestante la corretta esecuzione della stessa.

Articolo 3- Informazioni Relative al procedimento

1. Il *Fornitore* si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Stazione Appaltante all'esecuzione delle attività di R&S finalizzate alla realizzazione della “Soluzione Innovativa”, tutto come meglio specificato nei successivi commi e nei limiti dell'Importo Contrattuale, anche secondo quanto specificato nella documentazione di gara.
2. Il *Fornitore*, a seguito della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, previa verifica positiva dei deliverables di fase I, secondo quanto stabilito nel Contratto applicativo di Fase, sarà invitato a presentare un'offerta per la Fase II.
3. Il *Fornitore* invitato a presentare un'offerta, procederà con la formulazione e presentazione di un'offerta per la fase II, secondo le indicazioni fornite nella Lettera di Invito.
4. Le offerte presentate per la fase II verranno valutate dalla commissione giudicatrice, nominata dalla Stazione Appaltante dopo la scadenza dei termini fissati per la presentazione di tali offerte.
5. la *Stazione Appaltante*, in seguito alla valutazione delle offerte di Fase II procederà ad aggiudicazione e stipula di un ulteriore contratto specifico con il *Fornitore* che regolerà il prosieguo della fase II (Contratto Applicativo di Fase II).



6. Il *Fornitore* aggiudicatario della Fase II, previa valutazione positiva dei deliverables di fase da parte della Stazione Appaltante, sarà invitato a presentare un'offerta per la fase III.
7. Il *Fornitore* invitato a presentare un'offerta, procederà con la formulazione e presentazione di un'offerta per la fase III, secondo le indicazioni fornite nella Lettera di Invito.
8. Le offerte presentate per la fase III verranno valutate dalla commissione giudicatrice, nominate dalla *Stazione Appaltante* dopo la scadenza dei termini fissati per la presentazione di tali offerte.
9. La *Stazione Appaltante*, in seguito alla valutazione delle offerte di Fase III, procederà ad aggiudicazione e stipula di un ulteriore contratto specifico con il *Fornitore*, che regolerà lo sviluppo della fase successiva ("Contratto Applicativo di fase III").
10. Al termine della Fase III, in seguito alla valutazione positiva della documentazione oggetto di Deliverables, ove sia stata sviluppata una Soluzione Innovativa suscettibile di sfruttamento commerciale, attraverso brevetti ed in genere forme di protezione dei diritti di privativa industriale e/o di diritto d'autore, sarà stipulato col *Fornitore* un Contratto di gestione dei Diritti di Proprietà Intellettuale (DPI).
11. Tutti gli offerenti partecipanti sono tenuti a rispettare le regole stabilite per tutte le fasi in cui la procedura si articola. Le offerte relative alle diverse fasi della procedura saranno esaminate e valutate secondo i criteri specificati nel Disciplinare di gara.
12. L'Accordo Quadro avrà efficacia anche per le fasi II e III solo a seguito di stipula del corrispondente Contratto Applicativo di Fase, da parte della Stazione Appaltante al *Fornitore*. In caso di contrasto tra l'Accordo Quadro ed uno dei Contratti Applicativi di Fase, l'Accordo Quadro prevarrà.
13. Fatto salvo quanto previsto dai termini e condizioni del presente Accordo Quadro, la Stazione Appaltante si impegna ad erogare al *Fornitore* il corrispettivo per la Fase I, e in caso di ammissione ed aggiudicazione, il corrispettivo per la Fase II e per la Fase III.

Articolo 4- Oggetto

1. Il presente Accordo Quadro regola i rapporti tra la *Stazione Appaltante* ed il *Fornitore* aggiudicatario della fase I, relativamente alle attività di ricerca e sviluppo oggetto delle tre fasi, ove aggiudicate, in cui si articola la procedura di appalto pre-commerciale finalizzate alla ideazione, allo



- sviluppo prototipale ed alla sperimentazione della Soluzione Innovativa, secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico.
2. L'espletamento delle suddette attività sarà affidata mediante uno o più Contratti Esecutivi di Fase trasmessi al *Fornitore* anche via PEC (e-mail per i soli operatori economici non stabiliti in Italia).
 3. Con il presente Accordo Quadro ed il Contratto Applicativo di Fase I, la Stazione Appaltante attribuisce al *Fornitore* il compito di eseguire i servizi di Fase I.
 4. Il *Fornitore* conferma d'essere a conoscenza del fatto che la Stazione Appaltante andrà a sottoscrivere il medesimo Accordo Quadro con altri Aggiudicatari della Fase I.
 5. La Stazione Appaltante, in ogni caso, non è vincolata all'affidamento delle attività ulteriori rispetto a quelle relative alla fase I, in conformità a quanto stabilito nella *lex specialis* di gara.

Articolo 5- Durata del Contratto

1. Il presente Accordo Quadro avrà efficacia massima complessiva di ____ mesi decorrenti dalla data di stipula.
2. La durata delle fasi di cui si compone la procedura è specificata nel Disciplinare di gara.
3. La *Stazione Appaltante* si riserva il diritto di disporre una proroga della durata dell'Accordo Quadro. La proroga di cui al presente comma, ove disposta, atterrà unicamente allo svolgimento di eventuali attività la cui opportunità sia rilevata da parte della *Stazione Appaltante* e non potrà in ogni caso superare il termine ultimo per la rendicontazione delle risorse comunitarie del 30/06/2023.

Articolo 6- Corrispettivo e tempi di erogazione

1. La Stazione Appaltante provvederà ad erogare gli importi di aggiudicazione nelle modalità di seguito indicate, in conformità a quanto previsto nel Disciplinare di gara.
 - a. Al *Fornitore* aggiudicatario della Fase I, l'importo convenuto all'atto dell'aggiudicazione sarà corrisposto in misura pari al 100% a seguito di valutazione positiva dei deliverables di Fase I.
 - b. Al *Fornitore* aggiudicatario della Fase II, l'importo convenuto all'atto dell'aggiudicazione sarà suddiviso in 2 tranche così ripartite:
 - 40 % dell'importo a seguito di aggiudicazione e valutazione positiva dei deliverables

- intermedi di Fase II;
- 60 % dell'importo a seguito di valutazione positiva dei deliverables finali di Fase II.
- c. Al Fornitore aggiudicatario della Fase III, l'importo convenuto all'atto dell'aggiudicazione sarà suddiviso in 2 tranches così ripartite:
- 40 % dell'importo a seguito di aggiudicazione e valutazione positiva dei deliverables intermedi di Fase III;
 - 60 % dell'importo a seguito di valutazione positiva dei deliverables finali di Fase III.
- 2.** Il corrispettivo dovuto, erogato come descritto al precedente comma 1, deve intendersi comprensivo delle prestazioni relative a tutte le attività descritte nel Disciplinare di gara in conformità al Capitolato Tecnico e offerte in sede di gara, nonché di ogni attività necessaria per l'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali nascenti dal presente Accordo Quadro, e si riferisce ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
- 3.** Il corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dal *Fornitore* in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile – indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il *Fornitore* di ogni relativo rischio, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi e oneri derivanti per il *Fornitore* medesimo dall'esecuzione delle attività di R&S e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che verranno emanate dalle competenti autorità. Pertanto:
- a. Il *Fornitore* non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo come sopra indicato.
 - b. Eventuali costi imprevisti derivanti dalle eventuali modificazioni saranno ad esclusivo carico del *Fornitore* senza alcun onere economico aggiuntivo per la Stazione appaltante.
- 4.** In caso di mancata presentazione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi, entro i termini previsti, salvo l'applicazione delle penali di cui oltre, la Stazione Appaltante si riserva di:
- a. risolvere il presente Accordo Quadro ed escutere la/le relativa/e cauzione/i definitiva/e;
 - b. richiedere la restituzione degli importi corrisposti al *Fornitore*, nelle ipotesi in cui il *Fornitore* non ottemperi alla diffida ad adempiere o alle richieste di adeguamento dei Deliverables che



verranno inoltrate dalla Stazione Appaltante, assegnando un termine perentorio per la consegna delle prestazioni richieste.

Articolo 7-Fatturazione e pagamenti

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, il *Fornitore* assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., ovvero da disposizioni interpretative (si veda Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011). In particolare, il *Fornitore* si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali:
 - a. dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Tra i predetti movimenti finanziari rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - b. il pagamento dell'importo dell'appalto, nonché le eventuali somme dovute a titolo di penale o, comunque, di risarcimento;
 - c. il pagamento di somme nei confronti dei subappaltatori, dei subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto;
 - d. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'appalto;
 - e. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, nonché le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale ad Euro 100,00, potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.
2. Inoltre, ai fini degli adempimenti relativi al presente appalto, il *Fornitore*:
 - dichiara che il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, è quello

- indicato nel successivo comma 6;
- si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;
 - ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in ogni comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della medesima:
 - il CIG della procedura
 - il CUP della procedura
 - ha l'obbligo di indicare i suddetti CIG e CUP nel pagamento in ogni movimento finanziario ad eccezione esclusivamente dei pagamenti verso conti correnti non dedicati, quali: stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati), manodopera (emolumenti ad operai), spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto), provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative tributarie e tecniche;
 - ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., pena la nullità assoluta del contratto medesimo;
 - ha l'obbligo di dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – della Provincia di Cagliari, la notizia dell'inadempimento del subappaltatore o del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente Articolo; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il subcontraente.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero di quelli ulteriori preventivamente comunicati, e, in ogni caso, l'inadempimento anche ad uno solo degli obblighi e/o impegni previsti all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. e/o stabiliti nel presente Articolo, determina la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

4. Le fatture saranno emesse dal *Fornitore* conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, che verranno comunicate dalla Stazione Appaltante al Fornitore in fase di stipula del presente Accordo Quadro.
5. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia. In particolare il pagamento delle fatture è stabilito a 60 (sessanta) giorni, fine mese data fattura. In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi sono dovuti gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. Relativamente alle spese di cui all'art. 6 del D.Lgs n. 231/2002 il *Fornitore*, qualora richiesto, dovrà fornire alla Stazione Appaltante il dettaglio delle suddette spese.
6. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà accreditato, a spese della Stazione Appaltante, mediante bonifico sul conto corrente bancario/postale, dedicato anche al presente affidamento, n. _____, intestato al *Fornitore*, presso _____, IBAN _____. I soggetti delegati a operare sul conto sono i seguenti: _____
7. In ciascun bonifico la Stazione Appaltante è tenuta ad indicare il CUP e il CIG della procedura.
8. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, il *Fornitore* dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al presente comma sono state comunicate alla Stazione Appaltante in sede di stipula del presente Accordo Quadro, con impegno a comunicare eventuali variazioni nei termini di legge. Il *Fornitore*, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il *Fornitore* non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il *Fornitore* potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nell' Accordo Quadro. Qualora il *Fornitore* si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto di Accordo Quadro si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo pec, dalla Stazione Appaltante, ai sensi del successivo articolo 13, comma 3.

10. (Nel caso in cui risulti aggiudicatario della procedura un Raggruppamento Temporaneo di Imprese)

Fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dell'amministrazione per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, ivi incluso quanto stabilito all'art. 48, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione *pro quota* delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare (anche soltanto al loro interno) le sole attività effettivamente svolte, corrispondenti a quelle dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dalla Stazione Appaltante. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

11. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 105, commi 9 e 16 del D. Lgs. n. 50/2016, dall'art. 35 della Legge n. 248/2006, ovvero previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, ivi incluso l'art. 48bis del D.P.R. n. 602/1973 e della relativa norma di attuazione il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere al *Fornitore* la documentazione ritenuta opportuna in relazione alla predetta normativa, da presentare unitamente alle fatture e/o prima del relativo pagamento, pena l'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti.

12. La Stazione Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti dal *Fornitore* con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto dell'Accordo Quadro sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.



Articolo 8-Modalità di esecuzione delle prestazioni

1. Il *Fornitore* si impegna ad adempiere le obbligazioni derivanti dal presente Accordo Quadro con propri mezzi, con organizzazione e gestione a proprio rischio.
2. Nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e senza alcuna ingerenza nei processi interni del *Fornitore*, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare periodicamente l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali.
3. Il *Fornitore* si impegna ad informare la Stazione Appaltante, non appena ne venisse a conoscenza, di eventuali problemi che dovessero sorgere con riferimento al Progetto.
4. Il *Fornitore* si impegna ad eseguire i servizi di ricerca e sviluppo di ciascuna fase all'interno degli Stati membri dell'Unione Europea, pena la risoluzione, come da articolo 16 del presente Accordo Quadro. Il *Fornitore* dovrà fornire, previa richiesta della Stazione Appaltante, dimostrazione dell'esatto adempimento della prestazione contrattuale.
5. All'esito della stipula del presente contratto di Accordo Quadro, il *Fornitore* si obbliga a nominare un responsabile dell'Accordo Quadro che sarà il referente nei confronti della Stazione Appaltante ed a fornirne tutti i suoi recapiti; il responsabile dell'Accordo Quadro per il *Fornitore* avrà quindi la capacità di rappresentare ad ogni effetto il *Fornitore* medesimo. Contestualmente, la Stazione Appaltante provvederà a nominare un proprio responsabile dell'Accordo Quadro (Referente dell'Esecuzione).
6. Il *Fornitore* procederà allo svolgimento delle attività di cui all'Accordo Quadro sulla base di Contratti Esecutivi che costituiranno a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Articolo 9-Obbligazioni del Fornitore

1. Sono a carico del *Fornitore*, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente Contratto di Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel presente Accordo Quadro.
2. Il *Fornitore* garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
 - delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nell' Accordo Quadro e nei suoi Allegati, e, in particolare, di quelli contenuti nel Capitolato Tecnico, pena la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro medesimo.
3. Il *Fornitore* si impegna a rispettare tutte i termini previsti per il compimento delle prestazioni, inclusi quelli previsti la consegna dei Deliverables.
4. Il *Fornitore* si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti dell'Accordo Quadro, ad eseguire le attività oggetto dell'Accordo Quadro, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e negli atti di gara. In particolare a:
- svolgere le attività relative alla Fase I e, ove aggiudicate, alla Fase II e III della procedura, nei tempi e modi descritti nel presente Accordo Quadro, nei Contratto Applicativi di Fase in conformità a quanto stabilito nella *lex specialis* di gara;
 - manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste dal presente Accordo Quadro;
 - non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell'esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con la Stazione Appaltante;
 - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
5. Il *Fornitore* si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, prevalentemente



relative alla Fase di Sperimentazione, di personale specializzato che potrà accedere ai locali /alle aree preposte nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del *Fornitore* verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

6. Le eventuali attività da svolgersi presso i locali /le aree di sperimentazione dovranno essere eseguite:
 - senza interferire nel normale lavoro della Stazione Appaltante definendo con il medesimo le modalità ed i tempi di intervento;
 - nella consapevolezza che i locali /le aree individuate dalla Stazione Appaltante continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;
 - salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
7. Il *Fornitore* rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dal personale della Stazione Appaltante e/o da terzi autorizzati.
8. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del *Fornitore*, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il *Fornitore* non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Stazione Appaltante, assumendosene il medesimo *Fornitore* ogni relativa alea.
9. Il fornitore inoltre si obbliga a:
 - conservare per un periodo di almeno 10 anni dalla data di erogazione del saldo finale, la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
 - collaborare ai fini del monitoraggio dell'iniziativa e accettare i controlli che Sardegna Ricerche e gli altri soggetti preposti (e.g. Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione, Autorità di Audit, Commissione Europea, Corte dei Conti Europea, etc.) potranno svolgere in relazione alla realizzazione delle attività oggetto dell'appalto;
 - dare evidenza, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione relative al progetto che esso "è stato realizzato con il concorso di risorse dell'Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione Sardegna, in applicazione dell'articolo 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e del Regolamento



di esecuzione (UE) n. 821/214, nonché secondo le modalità allo scopo individuate dalla Regione;

- inserire, in qualsiasi documento riguardante il Progetto finanziato, l'indicazione che "l'intervento è stato cofinanziato a valere sulle risorse POR FESR 2014-2020" e dare evidenza del CUP comunicato. Nello specifico, il beneficiario dovrà garantire la visibilità del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all'operazione finanziata - in tutte le misure di informazione e di comunicazione - attraverso l'apposizione: dell'emblema dell'Unione Europea con il riferimento al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che sostiene l'operazione, dell'emblema dello Stato Italiano, del logo di Regione Sardegna e di Sardegna Ricerche, utilizzando la gabbia grafica contenente i cinque emblemi istituzionali.

Articolo 10- Patto di integrità

- 1.** Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed espresso piena ed incondizionata accettazione del "Patto di integrità in materia di contratti pubblici" (di seguito "Patto di Integrità") pubblicato quale allegato del disciplinare di gara e si obbliga ad uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ivi contenuti, nonché in ogni caso si obbliga a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso di esecuzione del presente Accordo Quadro.
- 2.** Il Fornitore si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai dettami del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231.
- 3.** Il Fornitore dichiara, inoltre, di conoscere le previsioni della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito c.d. "Legge Anticorruzione"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 13 novembre 2012, e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai suoi principi contenuti.
- 4.** Il Fornitore prende, altresì, atto che l'inosservanza del Patto di Integrità, dei principi del Codice Etico, del Modello e della Legge Anticorruzione integra un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Accordo Quadro che legittima l'A.O.U. a risolvere la stessa *ipso iure* e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile.
- 5.** Qualora il Fornitore metta a disposizione dell'A.O.U. proprie risorse per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore stesso si impegna a far sottoscrivere loro la dichiarazione di avvenuta presa visione del Patto di Integrità e Legge Anticorruzione, e si impegna a che gli stessi ne rispettino,



rispettivamente, le previsioni e i principi. In caso di violazione dell'anzidetto impegno la stazione appaltante sarà legittimata ad azionare la clausola risolutiva espressa di cui al precedente comma 4.

6. Il Fornitore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'A.O.U. per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.

Articolo 11 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e responsabilità sociale

1. Il *Fornitore* si impegna affinché la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso i propri uffici o stabilimenti sia eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE e, comunque, in Stati che abbiano attuato la convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che, comunque, assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi.
2. Il *Fornitore* si impegna, altresì, ad utilizzare, per l'esecuzione delle attività contrattuali, personale che abbia padronanza della lingua italiana.
3. Il *Fornitore* si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
4. Il *Fornitore* si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
5. Il *Fornitore* si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il *Fornitore* anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al *Fornitore* di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto. Ai fini dell'applicazione delle prescrizioni del presente articolo, si intende per soggetti dipendenti anche il personale che presta

la propria opera professionale o lavorativa/di collaborazione a qualsiasi titolo per il *Fornitore*.

6. Il *Fornitore* prende atto ed accetta le attività di R&S oggetto del presente appalto devono essere erogate in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità presentata ai fini della stipula del presente Accordo quadro; al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione Appaltante, della conformità agli standard, il *Fornitore* si obbliga a:
- a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura di esecuzione delle attività di R&S che il committente ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d’esecuzione del presente appalto;
 - b) fornire, su richiesta della Stazione Appaltante ed entro il termine stabilito nella richiesta medesima, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione Appaltante, ovvero da terzi da questi autorizzati;
 - d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante, nel caso che emerga una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e) dimostrare, su richiesta della Stazione Appaltante ed entro il termine stabilito nella richiesta medesima, che le clausole sono rispettate, tramite appropriata documentazione e, comunque, a documentare l’esito delle eventuali azioni correttive effettuate.



Articolo 12- Penali

1) In caso di ritardo nell'esecuzione delle scadenze stabilite nel presente atto e relativi Allegati, sono stabilite le penali che seguono:

- per ogni giorno solare consecutivo di ritardo nell'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo Quadro e/o nei Contratti Applicativi potrà essere applicata una penale pari all'1 per mille del valore dell'importo contrattuale, fino ad un massimo del 5%.
- Ove si verificassero altre inadempienze o inosservanze dei patti e delle condizioni contrattuali, l'A.O.U. ha la facoltà di applicare una penale di €. 500,00/inadempienza, elevabile a €. 1.000,00 in caso di recidiva. Perdurando il ritardo nell'inadempienza contestata oltre il periodo di giorni 30, la stazione appaltante potrà dichiarare risolto il contratto a proprio insindacabile giudizio, provvedendo a nuovo contratto e addebitando le maggiori spese che dovessero derivare da prezzi meno favorevoli per l'Amministrazione stessa.

In ogni caso, è fatto salvo il risarcimento del maggior danno, nonché quanto stabilito di seguito e al successivo articolo 14.

2) Ai fini della contestazione delle penali di cui sopra, in tutte le ipotesi di inadempimento per ritardo della prestazione, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite nel presente Accordo Quadro; in tal caso l'A.O.U. applicherà al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

3) Constatato l'inadempimento, l'A.O.U. comunicherà al Fornitore la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio dell'A.O.U. a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.

4) l'A.O.U. potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo Articolo 13 o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.



5) l'A.O.U. potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo contrattuale, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

6) La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nell'Accordo Quadro non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 13- Garanzia definitiva

1. In seguito alla eventuale aggiudicazione di Fase II e III, il *Fornitore* presta una garanzia definitiva a favore della Stazione Appaltante, nelle modalità precisate nelle rispettive Lettere di Invito.
2. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le future obbligazioni del Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ. nascenti dall'esecuzione del Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal *Fornitore*, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti della Stazione Appaltante e pertanto resta espressamente inteso che la Stazione Appaltante ha il diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.
3. In caso di aggiudicazione della Fase III, il *Fornitore* è tenuto ad integrare la garanzia in sede di stipula dei rispettivi Contratti Applicativi per l'importo maggiore da quantificare sino al raggiungimento del 10% dell'importo di aggiudicazione di ciascuna delle suddette fasi, fatto salvo eventuali riduzioni, in conformità a quanto previsto nel Disciplinare di gara.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal *Fornitore*, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione Appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
5. La garanzia opera nei confronti della Stazione Appaltante a far data dalla sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei Contratti Applicativi relativi alla fase del progetto cui la stessa si riferisce; pertanto, la garanzia sarà svincolata dalla Stazione Appaltante, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso dal *Fornitore*, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni



contrattuali.

7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata a solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Stazione Appaltante.
8. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il *Fornitore* dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione Appaltante.
9. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare risolto il presente Accordo Quadro, mediante i canali di comunicazione indicati nel Disciplinare di Gara e nelle Lettere di Invito, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva di cui al successivo articolo, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti.

Articolo 14- Risoluzione

1. I termini di esecuzione dell'appalto sono essenziali, considerato che l'appalto è finanziato nel POR FESR 2014-2020 e un ritardo nell'esecuzione potrebbe compromettere il finanziamento stesso. Il mancato rispetto dei termini rappresenta inadempimento grave e potrà comportare, in qualunque momento, la risoluzione.
2. In caso di inadempimento del *Fornitore* anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Accordo Quadro, la Stazione Appaltante ha la facoltà di comunicare al *Fornitore*, mediante i canali di comunicazione indicati nel Disciplinare di Gara e nelle Lettere di Invito, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, la Stazione Appaltante ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, l'Accordo Quadro per grave inadempimento e, conseguentemente, il *Fornitore* è tenuto al risarcimento del danno.
3. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dal *Fornitore*. Nel caso di esecuzione irregolare del servizio, di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Disciplinare o di prestazione del servizio insufficiente, la Stazione Appaltante procederà a fissare al *Fornitore* un termine congruo per la regolarizzazione delle

inadempienze, decorso inutilmente il quale avrà facoltà di risolvere l'Accordo Quadro.

4. In ogni caso la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al *Fornitore* mediante i canali di comunicazione indicati nel Disciplinare di Gara e nelle Lettere di Invito, l'Accordo Quadro:
 - a. in caso di applicazione di penali superiori alla misura del 10% (dieci per cento) dell'importo massimo dell'Accordo Quadro;
 - b. qualora sia accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula dell'Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - c. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - d. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al *Fornitore* di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - e. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal *Fornitore* ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
 - f. la sopravvenienza di norme e/o provvedimenti delle Autorità competenti che introducano un divieto, totale o parziale, nell'erogazione del servizio oggetto dell'Accordo Quadro;
 - g. In caso di violazione degli obblighi ed impegni previsti nel Patto di Integrità per gli Appalti Regionali;
 - h. negli altri casi espressamente previsti nel presente Accordo Quadro.
5. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro, la Stazione Appaltante avrà diritto di incamerare la cauzione prestata dal *Fornitore*; ove ciò non sia possibile, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al *Fornitore* mediante i canali di comunicazione indicati nel Disciplinare di Gara e nelle Lettere di Invito. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
6. Resta inteso che la Stazione Appaltante si riserva di segnalare all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione dell'Accordo Quadro nonché



di valutare gli stessi come comportamenti scorretti gravi secondo quanto disposto all'art. 80 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 15- Recesso

1. La Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dall' Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il *Fornitore* un ricorso ai sensi della legge fallimentare e/o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del *Fornitore*;
 - b) reiterati inadempimenti del *Fornitore*;
 - c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l'Accordo Quadro, tra cui in particolare l'invio da parte del *Fornitore* di reportistica non rispondente agli effettivi servizi prestati.

Articolo 16 - Responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Con la stipula dell'Accordo Quadro, il *Fornitore* assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al *Fornitore* stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il *Fornitore* si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. Anche a tal fine, per la stipula del Contratto Applicativo di Fase III è richiesto in capo all'aggiudicatario il possesso di una adeguata copertura assicurativa, a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, con massimale per sinistro pari a € 500.000,00.
4. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore aggiudicatario anche per danni eventualmente non



coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 17 - Subappalto

1.

(da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta) Il *Fornitore*, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

2. Il *Fornitore* è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell'Accordo Quadro i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il *Fornitore* si impegna a depositare presso la Stazione Appaltante, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 cod. civ. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Stazione Appaltante non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto la Stazione Appaltante procederà a richiedere al *Fornitore* l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del *Fornitore*, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante della perfetta esecuzione dell'Accordo Quadro anche per la parte subappaltata.



7. Il *Fornitore* si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Il *Fornitore* si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso siano accertati dalla Stazione Appaltante inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso il *Fornitore* non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Stazione Appaltante, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto attuativo.
9. In caso di inadempimento da parte del *Fornitore* agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi del precedente articolo 14.
10. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016.
11. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Stazione Appaltante annullerà l'autorizzazione al subappalto.

Articolo 18- Divieto di cessione del Contratto

1. È fatto assoluto divieto al *Fornitore* di cedere, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte il Contratto di *Accordo Quadro*, ed i relativi contratti attuativi a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'*Accordo Quadro* ai sensi del precedente articolo

Articolo 19- Brevetti industriali e diritti d'autore di terzi

1. Il *Fornitore* assume ogni responsabilità conseguente all'uso di apparecchiature o di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il *Fornitore*, pertanto, si obbliga a manlevare le Amministrazioni Contraenti dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Tale responsabilità si estende anche ad eventuali pretese di terzi che siano fondate su diritti diversi da quelli di proprietà industriale e intellettuale, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritti reali su beni materiali, diritti di credito, vincoli di indisponibilità.
2. Qualora sia promossa nei confronti della Stazione Appaltante un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il *Fornitore* assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la



Stazione Appaltante è tenuta ad informare prontamente per iscritto il *Fornitore* delle suddette iniziative giudiziarie.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente, tentata nei confronti della Stazione Appaltante, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro, ai sensi del precedente articolo 13, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 20 - Diritti di Proprietà Intellettuale

1. Le conoscenze preesistenti di Proprietà Intellettuale utilizzate o fornite ai fini del presente Accordo Quadro in relazione al Progetto permangono di proprietà esclusiva della Parte che li mette a disposizione (o di terzi proprietari). Nessuna previsione contenuta nel presente Accordo Quadro né alcun contratto di licenza relativo al Progetto potrà pregiudicarne i diritti o ciascuna Parte (o terzo) in relazione a tali conoscenze preesistenti.
2. Al fine di identificare le conoscenze pre-esistenti, il *Fornitore*, entro un mese dalla firma del presente Accordo Quadro, si impegna a fornire alla Stazione Appaltante le informazioni necessarie, in forma scritta, relative alle conoscenze preesistenti di Proprietà Intellettuale da questo possedute o utilizzate alla data del presente Accordo, che attengano o possano attenersi al Progetto o a parte di esso. Il *Fornitore* ha inoltre facoltà di dichiarare alla Stazione Appaltante procedure e strumenti applicati internamente dal *Fornitore* per il tracciamento della produzione e che pertanto consentano l'identificazione e la distinzione dei risultati del Progetto dai prodotti delle altre attività di ricerca e sviluppo non coperte dal Progetto.
3. Qualora il *Fornitore* generi conoscenze acquisite di Proprietà Intellettuale, che questo/i intenda o meno proteggere, dovrà informare la Stazione Appaltante del contenuto di tali conoscenze. Tale comunicazione dovrà avvenire entro 10 giorni dalla conclusione delle attività relative a ciascuna fase.
4. I diritti di Proprietà Intellettuale, generati dal *Fornitore*, derivanti da conoscenze acquisite di Proprietà Intellettuale, appartengono al *Fornitore*.



5. Il *Fornitore* non potrà porre limitazioni nell'utilizzo dei risultati del Progetto da parte della Stazione Appaltante al fine di attivare altri appalti.
6. Al fine di consentire la più ampia partecipazione alle gare d'appalto di cui al comma precedente, la Stazione Appaltante ha il diritto di richiedere al *Fornitore* di mettere a disposizione a terze parti, a condizioni di mercato eque e ragionevoli, i diritti di sfruttamento commerciale dei titoli di proprietà intellettuale generati, in relazione alle attività di ricerca e sviluppo oggetto della procedura di cui in premessa.
7. Per tutto quanto non esplicitamente riportato si rimanda allo Schema di Contratto di DPI allegato al Disciplinare di gara.

Articolo 21- Riservatezza

1. I documenti, le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i dati, anche tecnici, relativi all'esecuzione del presente Accordo Quadro sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il *Fornitore* assume l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di sua proprietà, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del presente Accordo Quadro, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell' Accordo Quadro.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Accordo Quadro; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
 - a. che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il *Fornitore* sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il *Fornitore* abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
 - b. che la Stazione Appaltante abbia espressamente autorizzato il *Fornitore* a divulgare a specifici soggetti.
3. Il *Fornitore* è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il *Fornitore* dovrà imporre l'obbligo di



riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza dell' Accordo Quadro o alla sua eventuale risoluzione anticipata.

4. L'obbligo di cui al comma 3 permarrà per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla scadenza di tutte le obbligazioni contrattuali connesse alla stipula del presente Accordo Quadro o alla eventuale risoluzione/recesso anticipato dello stesso – quindi, nel caso, anche oltre la durata del presente Accordo Quadro che, con riferimento a tale aspetto, sarà considerato pienamente valido ed efficace anche oltre la sopraggiunta scadenza.
5. È fatto espresso divieto al *Fornitore* di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del presente Accordo Quadro e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione della Stazione Appaltante, ciò anche nel caso in cui il *Fornitore* dovrà citare i termini essenziali del presente Accordo Quadro per la partecipazione a gare e appalti.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi del precedente articolo 15, fermo restando che il *Fornitore* sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante medesima.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal REGOLAMENTO (UE) 2016/679 Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR), del 27 aprile 2016 in materia di riservatezza.

Articolo 22- Responsabile delle Attività

1. Ai fini della stipula del presente Accordo Quadro, il *Fornitore* si impegna a nominare un Responsabile delle Attività per l'esecuzione del presente Accordo Quadro, in qualità di referente nei confronti della Stazione Appaltante, che avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il *Fornitore*.
2. Qualora, nel corso della vigenza del presente Accordo Quadro, il *Fornitore* dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile sopraindicato, dovrà darne comunicazione scritta rispettivamente alla struttura competente in materia di sicurezza, o ad altra diversamente indicata dalla Stazione Appaltante, con congruo anticipo.



Articolo 23- Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Fornitore* e la Stazione Appaltante, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.
2. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro, il *Fornitore* sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione del servizio.

Articolo 24- Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Regolamento"), dal D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., da norme di legge e da provvedimenti applicabili, con particolare riguardo all'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.
2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Accordo Quadro sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). Gli interessati, ove ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie.
4. l'A.O.U. tratta i dati relativi all'Accordo Quadro e alla sua esecuzione per la gestione dell'Accordo Quadro medesimo e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso. I dati personali sono trattati dall'A.O.U. al fine di adempiere agli obblighi legali connessi al contratto. La base giuridica legittimante il suddetto trattamento è quella ex art. 6, co.1, lett. b) del Regolamento UE 2016/679, poiché i dati vengono trattati nell'esecuzione di un contratto.



5. Il trattamento avviene altresì per fini di studio e statistici, in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
6. Il conferimento dei dati è funzionale all'esecuzione del contratto in essere tra le parti.
7. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati, soggetti nominati responsabili del trattamento in conformità all'art. 28 del Regolamento o in qualità di Incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa privacy già resa nel bando di gara e suoi allegati.
8. Il Titolare del Trattamento dati è: Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari Sede legale: Via Ospedale 54, 09124 Cagliari PEC: dir.generale@pec.aoucagliari.it email: dir.generale@aoucagliari.it
Il Titolare ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati, meglio noto come Data Protection Officer, che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo@aoucagliari.it
9. I dati personali verranno conservati per il periodo di tempo necessario all'espletamento degli adempimenti correlati al contratto in essere tra le parti.

Articolo 25 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Stazione Appaltante per legge
2. Il *Fornitore* dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72. Conseguentemente, all'Accordo Quadro dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 26 - Clausola finale

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel



loro insieme. Qualunque modifica al presente Accordo Quadro non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante forma scritta; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo documento nel suo complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro da parte della Stazione Appaltante non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esse spettanti che le medesime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Accordo Quadro prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

_____, li _____

LA STAZIONE APPALTANTE

IL FORNITORE

Il Legale Rappresentante

Il sottoscritto _____, quale procuratore legale rappresentante del *Fornitore*, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Norme regolatrici), Articolo 3 (Informazioni relative al procedimento), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 6 (Corrispettivo e tempi di erogazione), Articolo 7 (Fatturazione e Pagamenti), Articolo 8



(Modalità di esecuzione delle prestazioni), Articolo 9 (Obbligazioni del Fornitore), Articolo 10 (Patto di Integrità), Articolo 11 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e obblighi di responsabilità sociale), Articolo 12 (Penali), Articolo 13 (Cauzione definitiva), Articolo 14 (Risoluzione), Articolo 15 (Recesso), Articolo 16 (Responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 17 (Subappalto), Articolo 18 (Divieto di cessione del Contratto), Articolo 19 (Brevetti industriali e diritti d'autore di terzi), Articolo 20 (Diritti di Proprietà Intellettuale), Articolo 21 (Riservatezza), Articolo 23 (Foro competente), Articolo 24 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 26 (Clausola finale).

_____, li _____

IL FORNITORE

Il legale rappresentante

